



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica
Divisione IV "Promozione della Concorrenza"

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'impresa e
l'internazionalizzazione
Struttura: DG-MCCVNT
REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. 0200543 - 26/10/2011 - USCITA

Al Comune di Limena
Settore Attività Economiche
Via Roma, 44
35010 Limena (PD)

c.a. Alessandro geom. Burattin
a.burattin@comune.limena.pd.it

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 - Articolo 71, comma 6, lettera b) - Quesito in merito alla qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande – Socio accomandatario

Codesto Comune chiede di conoscere se possa ritenersi in possesso della qualificazione professionale per l'avvio di attività di commercio relativo al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 71, comma 6, lettera b), del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59, il socio accomandatario di una s.a.s. che dal 2007 svolge l'attività di distribuzione di carburanti con annesso bar di somministrazione di alimenti e bevande.

Fa presente che i soci accomandatari, nel 2007, non possedendo i requisiti professionali per l'apertura di un bar annesso al distributore, avevano provveduto, con procura, ad individuare apposito delegato.

Sottolinea, inoltre, che il socio richiedente ha prestato la sua attività lavorativa sia nella società che svolge attività di distribuzione di carburanti che, in qualità di collaboratore, nell'attività dell'annesso bar, attualmente gestita da una persona appositamente delegata con procura.

Al riguardo si precisa quanto segue.

Il comma 6, lettera b), dell'articolo 71, del decreto citato, riconosce il possesso del requisito a chi ha "*... prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore... comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale".*

Si precisa, in via preliminare, che nel caso di specie, stante le informazioni fornite, il requisito non può essere riconosciuto al soggetto in questione in quanto lo stesso ha prestato la



propria opera dal 2007 con carattere di abitudine e prevalenza in qualità di socio accomandatario presso una società che svolge l'attività di distribuzione di carburanti.

Nonostante l'attività dell'annesso bar non è possibile identificare, quindi, codesta società come impresa esercente l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, così come richiesto dal dettato normativo.

Il soggetto richiedente fa presente, inoltre, di avere prestato la propria attività lavorativa anche come collaboratore nell'annesso bar.

Anche in questo caso il requisito potrebbe essere riconosciuto solo qualora il soggetto in questione abbia prestato la propria opera in qualità di dipendente qualificato, debitamente comprovata da iscrizione all'INPS.

Dalle informazioni ricevute al riguardo, il requisito non può essere riconosciuto in quanto il socio accomandatario in questione risulta iscritto all'INPS per la sua attività di gestore di un impianto di carburanti.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio